

Codice A1816B

D.D. 18 ottobre 2021, n. 2968

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO149 - Rinnovo Concessione (Rep. 2469 del 26/06/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile sul corso d'acqua denominato Rio Sant'Anna in comune di Bernezzo (CN) Via Roccia n. 4. Richiedente: Garino Silvana. Approvazione schema di disciplinare.



ATTO DD 2968/A1816B/2021

DEL 18/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO149 – Rinnovo Concessione (Rep. 2469 del 26/06/2013) per mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile sul corso d'acqua denominato Rio Sant'Anna in comune di Bernezzo (CN) Via Roccia n. 4. Richiedente: Garino Silvana. Approvazione schema di disciplinare.

Premesso che:

- In data 31/7/1995 con pratica di Polizia Fluviale n. 3306 è stato autorizzato idraulicamente al Sig. Garino Giuseppe la costruzione di ponticello carrabile sul Rio Sant'Anna in Bernezzo;
- In data 26/06/2013, con D.D. n. 1527 è stata assentita alla Sig.ra Garino Silvana subentrante, la Concessione Demaniale rubricata successivamente a Rep. n. 2469 del 26/6/2013, l'occupazione di area demaniale da destinare a ponticello carrabile sul corso d'acqua denominato Rio Sant'Anna in comune di Bernezzo (CN) Via Roccia n. 4 e di collegamento alle particelle individuate a Catasto al Foglio 21 - Mapp. 1004-337 e Foglio 21 – Mapp. 131-132, (superficie di mq. 30,40) ;

Cio' premesso, vista la comunicazione ricevuta in data 23/08/2021, ns. prot. n. 39186/A1816B, da parte della Sig.ra Garino Silvana. volta al rinnovo della concessione demaniale avanti citata unitamente agli elaborati grafici a firma dello studio tecnico Geodue Geom. Silvio Campagno di Cuneo e costituiti da:

- *Dichiarazione conformità opere.*
- *Elaborato grafico dello stato di fatto.*
- *Relazione tecnica e documentazione fotografica.*
- *Relazione idraulica a firma dell'Ing. Ferrari Stefano.*

Visto che la concessione risulta in regola con i pagamenti dei canoni fino all'annualità 2020 compresa e che la sottoscrizione del disciplinare di rinnovo di concessione relativo alla Sig.ra Garino Silvana è subordinato al versamento del canone 2021 e dell'integrazione al deposito

cauzionale rispetto a quanto a suo tempo già versato;

Vista la dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 10/09/2021 ed acquisita agli atti, che attesta la non modifica dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni rispetto a quanto già a suo tempo concesso;

Tenuto conto che per quanto concerne gli aspetti idraulici, non essendo intervenute modifiche a quanto già autorizzato, possa ritenersi valido il parere idraulico favorevole, (ex R.D. 523/1904), rilasciato dal Settore decentrato OO.PP. e difesa del suolo di Cuneo con Polizia Fluviale n. 3306 in data 31/07/1995;

Precisare che tutte le prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica di Polizia Fluviale n. 3306 si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento e alla quale sono aggiunte le ulteriori seguenti prescrizioni:

a) Vengano adottate misure gestionali di prevenzione per garantire le massime condizioni di efficienza funzionale del Rio Sant'Anna, nel tratto interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso).

Resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo, il ponticello nonché della porzione di alveo a monte e a valle del medesimo per un tratto minimo fronteggiante il lotto di proprietà asservito e oggetto della presente, tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento che si renderanno necessarie, sia per il mantenimento dell'opera autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque, che differiscono dai criteri approvati con la precedente autorizzazione, dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

b) Il committente delle opere, dovrà comunicare a questo Settore l'inizio delle stesse e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente, dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite a regola d'arte e comprovate da documentazione fotografica puntuale..

c) I lavori di manutenzione ordinaria, dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi.

d) Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dell'alveo non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua.

e) I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovuti a causa di forza maggiore.

f) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia se necessario;

g) Vengano adottate misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli

interventi di emergenza necessari per la sicurezza delle opere e a salvaguardia della pubblica incolumità precisando che l'utilizzo del ponticello è limitato esclusivamente quando siano garantite le condizioni di sicurezza di attraversamento, lo stesso non potrà essere utilizzato in caso di piena, soprattutto se il livello dell'acqua sia inferiore al franco trentennale di mt 0,86 dal piano sottostante il ponticello previsto in relazione idraulica;

Vista lo schema di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

1) Di concedere alla Sig.ra GARINO Silvana il rinnovo della Concessione Rep. n. 2469 del 26/6/2013, per il mantenimento dell'occupazione area demaniale con ponticello carrabile sul corso d'acqua denominato Rio Sant'Anna in comune di Bernezzo (CN) Via Roccia n. 4, per mq 30,40 e come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e agli atti del Settore che si restituiscono al richiedente, vistati da questo Settore.

2) Di precisare che tutte le prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica di Polizia Fluviale n. 3306 in data 31/07/1995 si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento e alla quale sono aggiunte le ulteriori prescrizioni in premessa citate, punti da a) a g).

3) Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

4) Di accordare la concessione a titolo precario di proroga, per la durata di anni 9 (nove) e fino alla

scadenza del **31/12/2030**, a far data dalla firma del disciplinare di concessione proroga, che deve avvenire entro il termine di scadenza della concessione rilasciata, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e nella presente.

5) Di stabilire che, il canone annuo fissato in Euro 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, l'integrazione alla cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i..

6) Di dare atto che l'importo di Euro 188,00 a titolo di canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021.

7) Di dare atto altresì, che l'importo della cauzione ammonta ad Euro 376,00 (definito nella misura di due annualità del canone), a cui va dedotto l'importo della cauzione prevista nel Disciplinare n. Rep. n. 2469 del 26/6/2013 pari a Lire 500.000= ora € 258,00 già versati presso Cassa Deposito e Prestiti originariamente e integrata di € 102,00 indata 10/06/2013; la conseguente differente somma pari ad € 16,00 sarà accertata sul capitolo 64730/2021 e impegnata sul capitolo 442030/2021;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

con riferimento, ai soli fini idraulici, al parere idraulico favorevole rilasciato dal Settore Decentrato OO.PP. e difesa del suolo di Cuneo Regione Piemonte, di cui alla DD di Polizia fluviale originaria n. 3306 in data 31/07/1995 e prescrizioni aggiuntive di cui al successivo art. 4, al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo,

ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Si richiamano altresì tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenute nella Determinazione N. del, che si intendono integralmente riportate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro € 188,00= (Centottantotto/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà privata è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero **Euro 376/00= (Trecentosettantasei/00)** così costituita:

- Euro 258,00 = già versati presso Cassa Deposito e Prestiti originariamente;

- Euro 102,00= versati in data 10/06/2013 e Integrazione Cauzione pari ad Euro 16,00= versata in data

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso il Comune di Via n° e si impegna a comunicare prontamente eventuali variazioni di sede alla Regione Piemonte. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive;

Cuneo in data, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Sig..... IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE)